

Allegato A alla delibera 219/09/CSP

### **Parametri tecnici e metodologie di rilevamento del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e televendite**

1. Il presente allegato fornisce la metodologia adottata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per il rilevamento oggettivo della differenza tra i livelli del segnale audio relativo ai programmi televisivi ed il livello medio del segnale audio relativo ad un campione di pubblicità o televendita.

2. La potenza sonora (*loudness*) è misurata secondo la Raccomandazione ITU-R BS 1770 che definisce gli algoritmi di misura del segnale audio allo scopo di determinare la *loudness unit* (LU) del programma e il livello di picco del segnale.

3. I relativi strumenti di misura sono quelli definiti nella Raccomandazione ITU-R BS.1771 che definisce i requisiti tecnici per gli strumenti compatibili con la norma ITU-R BS.1770.

4. La misura sarà effettuata con tempo di campionamento compreso fra 300 e 1.000 ms, al fine di poter utilizzare un più ampio numero di strumenti oggi disponibili; in fase di esecuzione della misura sarà sempre applicata una funzione di protezione per sopprimere l’assenza di segnale audio utile; tale funzione sarà realizzata con l’applicazione di una soglia con valore assoluto pari o inferiore a – 70 LKFS. Tutti i campioni acquisiti con livello di *loudness* inferiore a tale soglia assoluta saranno scartati.

5. Il valore di soglia del *gating*, tecnica utilizzata per “rimuovere” la parte del segnale inferiore ad una data soglia, è fissato a 8 dB. La procedura per l’applicazione della funzione di gate è la seguente:

- è misurato il livello *ungated* per l’intera unità di materiale (evento pubblicitario o livello ordinario nell’intervallo di riferimento);
- è di conseguenza determinato il valore assoluto della soglia di *gate*, pari al livello *ungated* diminuito di 8 LU;
- è ricalcolato il livello di *loudness* scartando i campioni il cui livello è inferiore a tale valore di soglia.

6. L’algoritmo prevede il confronto su una singola misurazione riferita al lungo periodo.

7. Nel caso di flussi audio paralleli (ad esempio, emissione del programma in lingua originale diversa dall’italiano, selezionabile a scelta dell’utente), è sottoposto al controllo il solo flusso primario (generalmente descrittore “ITA”);

tale esclusione non è valida qualora i diversi flussi audio diano origine a canali televisivi indipendenti.

8. Nel periodo transitorio di cui all'articolo 1, comma 2, della delibera n. 219/09/CSP sono esclusi dal controllo i segnali audio multicanale discreti codificati (tra i quali Dolby e DTS) e di conseguenza esclusi tutti i segnali audio generati per up-mix o down-mix all'interno dei set-box o dei ricevitori TV; la definizione delle modalità di controllo su tali canali sono rinviate al Tavolo Permanente di consultazione sulle piattaforme innovative, di cui all'Art. 1, comma 7 della delibera n° 34/09/CSP. I segnali audio multicanale a matrice sono considerati come segnali stereofonici a tutti gli effetti e quindi sottoposti a controllo.

9. Il livello ordinario dei programmi sarà il livello misurato (con *gating*) per un intervallo di osservazione pari a 5 giorni consecutivi di programmazione per ciascun canale televisivo (pubblicità + programma); l'intervallo di osservazione è definito come i 5 giorni completi (dalle ore 0:00:00 alle ore 23:59:59) antecedenti il giorno – selezionato secondo principi di casualità – in cui ricade l'inizio dell'evento pubblicitario sottoposto ad analisi.

10. Il livello del messaggio pubblicitario o della televendita sarà misurato (con *gating*) su un intervallo di osservazione corrispondente a ciascuna unità indivisibile (eg: singolo spot pubblicitario, singola trasmissione di televendita). Il numero di unità analizzate (messaggio pubblicitario o televendita) che costituisce una misura sarà pari a 50 unità consecutive e ricadenti nel medesimo giorno, a partire da una prima unità selezionata dai rilevatori secondo principi di casualità; tale successione di unità non può essere parte di una misura successiva.

11. Ai fini dell'osservanza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, della delibera n. 34/09/CSP, si intenderanno utili le rilevazioni da cui risulti, per almeno l'8% dei casi osservati, una differenza fra il livello sonoro del singolo messaggio pubblicitario (o della televendita) ed il livello ordinario del canale superiore a 1,0 LU, ambedue misurati con il *gating*. Nel periodo transitorio di cui all'articolo 1, comma 2, della delibera n. 219/09/CSP la soglia di tolleranza è elevata a 2.2 L.U. mentre la percentuale dei casi misurati utile ai fini dell'osservanza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, è pari al 15%.

12. L'infrazione al divieto di cui all'articolo 1, comma 1, della delibera n. 34/09/CSP da parte dell'emittente o del fornitore di contenuti oggetto della verifica, si intende integrata quando nelle misurazioni di cui al punto 11 si verifichi il superamento dei valori ivi indicati.